

**Bando del XIII Concorso a tema:
«La tutela dell'ambiente nella Costituzione»**

L'istanza di protezione ambientale, nelle sue varie articolazioni, è oggetto di molteplici norme e impegni di carattere eurounitario ed internazionale, che come tali trovano ostacolo tanto nella prevalenza dei valori di natura economica quanto nella controvertibilità delle evidenze scientifiche. Al riguardo è lecito chiedersi se la Carta repubblicana abbia un ruolo autonomo da giocare o se invece sia da considerare obsoleta. I candidati dovranno perciò prendere posizione rispetto alle seguenti ipotesi interpretative.

1. La Costituzione è irrimediabilmente inficiata da un paradigma antropocentrico che impedisce (al pari di altri presupposti culturali dominanti all'epoca nella quale è nata) di apprezzare il tema «natura» in sé e per sé considerato – come i lemmi «paesaggio» ex art. 9 Cost. o «utilità sociale» ex art. 41 comma 2 Cost. potrebbero far pensare?
2. Il testo costituzionale può essere integrato tramite una revisione che rispetti il peculiare equilibrio tra i diversi valori tutelati nella Carta, ove esso sia ritenuto in qualche modo preferibile rispetto a quello realizzato a livello sovranazionale e internazionale?
3. La Costituzione italiana può essere sin da ora invocata a fondamento di una serie di misure più generali, più incisive o comunque diverse rispetto a quelle vigenti?

I candidati potranno poi rispondere ad una o più delle seguenti questioni:

a) quale sia la configurazione più calzante del valore dell'«ambiente», dal punto di vista del diritto costituzionale, una volta reso autonomo dalla protezione della salute. A partire dall'art. 2 Cost. l'una è predicabile in termini di diritti: diritto alla qualità della vita, diritti delle generazioni future; l'altra, quasi perfettamente reversibile, in termini di doveri di solidarietà: verso i propri concittadini, verso gli abitanti dell'intero pianeta, verso le generazioni future, verso l'ecosistema e gli altri esseri viventi.

b) quale sia il regime giuridico che si dovrebbe riferire all'ambiente o alle sue diverse componenti, e in particolare se sia sufficiente l'inquadramento tra i beni

di proprietà pubblica previsti dall'art. 42 Cost. (salva eventualmente la necessità di recuperare il significato di questo, quasi travolto dai processi di economicizzazione e privatizzazione), oppure se, invece, sia necessaria una collocazione nuova e in qualche modo più adeguata, che sottolinei il diritto di fruizione da parte di tutti e insieme il dovere di conservazione da parte di ciascuno.

c) se, infine, a termini della Costituzione si possa favorire l'assegnazione della gestione e della tutela di determinati beni ambientali ad associazioni volontarie di cittadini, alle comunità installate sul territorio – come già avviene per i c.d. domini collettivi – o se sia preferibile la formula della gestione condivisa sulla base del «patto» stipulato ex art. 118 u.c. tra l'ente territoriale e i cittadini, secondo una prassi già affermata a livello locale.

Il saggio, che deve essere scritto in conformità alle regole generali della Rivista indicate nelle *Informazioni per i collaboratori*, non può superare le 80.000 battute (spazi e note incluse) e andrà consegnato alla Redazione della Rivista entro il 3 settembre 2020, inviando il relativo *file* via mail a Chiara Bologna (quadernicostituzionali@mulino.it). La valutazione degli elaborati pervenuti sarà svolta, in forma anonima, da parte di una Commissione giudicatrice composta dai membri della Direzione e della Redazione di *Quaderni costituzionali*. Al vincitore del concorso, oltre alla pubblicazione del saggio, sarà assegnato in premio un abbonamento gratuito alla Rivista per cinque anni. Oltre a quello del vincitore, potranno essere pubblicati anche altri saggi ritenuti meritevoli dalla Commissione giudicatrice.